

Proc. n. 244/18
NRTE.

Il G.E. Dott. Sergio Memmo;
a scioglimento di riserva;

OSSERVA

Con provvedimento del 31.1.2019 è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza ex art. 172 d.att. c.p.c.;

In merito alle questioni della tardività del deposito della nota di trascrizione e della attestazione di conformità degli atti, il G.E., modificando l'orientamento assunto in precedenza, ritiene che entrambe le questioni meritino ulteriore approfondimento

1. Sulla questione del tardivo deposito della nota di trascrizione.

Ai sensi dell'art. 555, c.p.c. al comma 2, immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce le note; il successivo comma 3, prevede che *"le attività previste dal comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra"*. L'art. 557 c.p.c. prevede, al primo comma, che l'Ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal Conservatore dei registri immobiliari; al secondo comma che *"il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente (...) copie conformi (...) della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento"* e che *"nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari"*; al terzo comma che *"il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore"*.

Secondo Cass. 11.3.2016, n. 4751, il comma 3 dell'art. 557 c.p.c. - dopo che il secondo comma ha prescritto che *"il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento"* e che, quando ricorra l'ipotesi dell'art. 555 c.p.c., comma 3 (cioè sia stato il creditore a curare la trascrizione), il deposito della nota di trascrizione deve avvenire appena restituita la stessa dal conservatore - prevede che *"il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositati oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore"*. La circostanza che non si faccia espresso riferimento, anche al mancato deposito della nota di trascrizione, non esclude che anche tale adempimento sia previsto nello stesso termine a pena di inefficacia del pignoramento, in quanto, al fine di evitare una manifesta contraddizione con il disposto del comma 2, deve ritenersi che il deposito della nota di trascrizione debba essere accomunato agli altri adempimenti nonostante il silenzio del comma 3.

La suddetta interpretazione, nonostante alcuni precedenti pronunciati da quest'ufficio, ad un più attento esame, non appare convincente.

Alla trascrizione del pignoramento può provvedere l'ufficiale giudiziario (art. 555, comma 2, c.p.c.) o - come normalmente avviene - il creditore procedente (art. 555, comma 3, c.p.c.).

In entrambi i casi il creditore ha l'onere di depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, oltre alle copie dell'atto di pignoramento e di titolo esecutivo e precetto, anche la copia conforme della nota di trascrizione, come si evince dall'art. 557 comma prima c.p.c..

Per tale adempimento il legislatore ha previsto un duplice termine: entro 15 giorni dall'atto di pignoramento, nell'ipotesi in cui alla trascrizione procede l'ufficiale giudiziario, appena sia avvenuta la restituzione da parte del conservatore dei registri immobiliari, nel caso in cui trascrizione sia compiuta dal creditore pignorante.

Il mancato deposito della predetta nota, tuttavia, non è espressamente sanzionato con l'inefficacia del pignoramento.

La circostanza che tale adempimento non sia stato espressamente sanzionato appare essere una conseguenza della scelta consapevole del legislatore che ha inteso non addossare al creditore le conseguenze del mancato rispetto di un termine perentorio che potrebbe dipendere da causa non imputabile al creditore stesso, quale, ad esempio, la tardiva restituzione della nota di trascrizione da parte della conservatoria.

In sostanza, si può sostenere che con l'iscrizione al ruolo il creditore deve depositare l'atto di pignoramento notificato e la relativa nota, oltre a titolo esecutivo e precetto, che tuttavia, ove la nota di trascrizione, non venga depositata con la nota di iscrizione, tale deposito è possibile anche in un momento successivo, purché prima che sia disposta la vendita.

Sul punto occorre rilevare che altra giurisprudenza di legittimità sembra aver implicitamente avallato tale ricostruzione quando ha affermato che *"In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio*

del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene." (Cass. sez. III, 20/04/2015, n.7998).

In tale occasione la Corte, in motivazione, argomentava proprio dall'attuale formulazione dell'art. 557 c.p.c. il principio della centralità della notifica pignoramento rispetto alla sua trascrizione, ai fini dei termini di cui all'art. 481 e 497 c.p.c., sostenendo che *"La norma di recente sostituita (ndr art. 557) commina l'inefficacia del pignoramento quando, nel termine predetto di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, non siano state depositate "la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto": resta perciò irrilevante, ai fini della formazione del fascicolo, secondo la disciplina attualmente vigente, così come nel vigore dell'originario testo dell'art. 557 c.p.c., il deposito della nota di trascrizione (che, nell'ipotesi dell'art. 555 c.p.c., u.c., il creditore deve effettuare "appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari", non essendo stata sul punto modificata la disposizione dell'art. 557, comma 2, ultimo inciso). Va perciò ribadito che il pignoramento è l'atto d'inizio del processo esecutivo e che, per quanto riguarda l'espropriazione immobiliare, la pendenza dell'esecuzione si ha dal momento in cui il pignoramento viene notificato." ed ancora, sempre nella medesima motivazione si escludeva la contraria tesi della decorrenza dei predetti termini dalla trascrizione del pignoramento proprio in considerazione del fatto che "questa potrebbe essere ritardata dal creditore, cui l'art. 555 c.p.c., u.c., non impone alcun termine per compiere la formalità."*

Ne consegue, quindi, che l'interpretazione della norma fornita recentemente da Cass. 4751/2016 non convince, in quanto non in sintonia con quanto affermato in precedenza dalla Corte a sostegno della decorrenza dei termini di cui agli art. 481 e 497 c.p.c. nonché per il fatto che introduce una doppia lettura correttiva della norma, nella parte in cui coordina il comma secondo con il comma terzo (così individuando un'ipotesi di inefficacia non testualmente prevista) e nella parte in cui introduce un termine al creditore che compia personalmente le attività previste dal comma 3 dell' art. 555 c.p.c. in contrasto con la previsione dell'art. 557 c.p.c. secondo cui *"Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari"*.

A ciò aggiungasi che tale interpretazione determina non pochi margini di incertezza in ordine al momento da cui far decorrere il termine di 15 giorni, atteso che frequentemente dalla stessa nota di trascrizione non risulta la data in cui il documento è stato consegnato dal conservatore al creditore precedente.

Deve ritenersi, pertanto, che il legislatore non abbia volutamente previsto un termine di deposito della nota di trascrizione nel caso in cui il creditore proceda personalmente ai sensi dell'art. 555 u.c. c.p.c., abbia previsto il termine di gg 15, ove a tutti adempimenti proceda l'ufficiale giudiziario, fermo restando che allo spirare di tale termine con riferimento alla sola nota di trascrizione non è ricollegato alcun effetto sanzionatorio (in termini di inefficacia del pignoramento) purchè il deposito telematico della stessa avvenga prima che sia disposta la vendita del bene pignorato.

2. In ordine alla mancanza di attestazione di conformità della nota di trascrizione e della documentazione notarile

Con tale rilievo il debitore introduce un altro profilo di inefficacia del pignoramento, sostenendo che la nota di trascrizione sarebbe priva dell'attestazione di conformità prevista dall' art. 557 c.p.c.

Con riferimento a tale questione si sono formati due orientamenti nei tribunali di merito in relazione alle conseguenze dell'omissione.

Secondo un orientamento di merito (Tribunale di Bologna, ordinanza 22.10.2015, Tribunale di Bari, ordinanza 04.05.2016, Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 01.06.2016) si è affermato che il deposito di titolo, precetto ed atto di pignoramento privo dell'attestazione di conformità è meramente irregolare.

Altra giurisprudenza (Trib. Milano 29.6.2016) ha invece ritenuto che al mancato deposito dell'attestazione di conformità relativa a titolo, precetto ed atto di pignoramento consegue la sanzione dell'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 557 III comma c.p.c..

La questione così come esaminata dal Tribunale di Milano concerne esclusivamente i tre atti menzionati nel comma 3 dell'art. 557 c.p.c..

Nel caso di specie, per contro, il rilievo concerne l'attestazione relativa alla nota di trascrizione.

Tale attestazione è prevista dall'art. 557 comma 2, c.p.c., ma se si ritiene che il deposito della nota di trascrizione può avvenire sino all'udienza di vendita deve ritenersi che anche la relativa attestazione possa essere prodotta entro lo stesso termine.

Nel caso di specie, comunque, l'attestazione in oggetto è stata depositata in data 26.5.2017 con riferimento al file pdf che conteneva la certificazione notarile e la nota di trascrizione, per cui la documentazione in oggetto è stata regolarmente depositata.

Poiché provvedimento di inefficacia del pignoramento, configurando un'ipotesi di estinzione cd. "atipica" non è soggetto a reclamo, può essere emendato dal G.E. ai sensi dell' art. 486 c.p.c. con i conseguenti provvedimenti per la vendita del bene pignorato

PQM

Rievoca il provvedimento reso in data 31.1.2019 e dispone la prosecuzione della procedura esecutiva.

Dispone che il PD nominato nel termine di 30 gg, proceda ai conseguenti adempimenti predisponendo in bozza il provvedimento che dispone la vendita secondo il modello predisposto da questo Tribunale e depositato in via telematica, indicando un'udienza entro il mese di ottobre 2019 in data e orario da concordare con il gestore delle vendite telematiche e da comunicare alla Cancelleria.
Si comunichi

Lecce, 10.5.2019

~~13/5/19~~
[Handwritten signature]

Il G. E.
R. C. P. P.
DELL'UFFICIO DEL CAPO UFFICIO
Dot. Sergio MEMMO